PARERE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1975

diretto al governo del Granducato del Lussemburgo in merito a un progetto di regolamento granducale concernente l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/357/CEE)

Con lettera in data 4 luglio 1974 della sua rappresentanza permanente, il governo del Granducato del Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione un progetto di regolamento granducale concernente l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcelle applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (1) e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione, del 26 febbraio 1969, che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate (2).

In seguito a una riunione di informazione con i servizi della Commissione e successivamente alla modifica del regolamento (CEE) n. 1174/68, intervenuta il 1° gennaio 1975 a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3255/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (3), il governo lussemburghese ha trasmesso alla Commissione, con lettere in data 3 e 29 gennaio 1975 della sua rappresentanza permanente, talune modifiche da apportare al testo iniziale del progetto.

Tali comunicazioni costituiscono una consultazione della Commissione sul suddetto progetto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

La Commissione ritiene che non sia necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

La Commissione formula sul progetto di regolamento granducale il parere seguente :

1. Scopo del progetto del decreto granducale è di sostituire il decreto granducale del 12 febbraio 1971 (4), in merito al quale la Commissione aveva formulato un parere in generale favorevole, che si accompagnava alle riserve indicate qui in appresso (5) :

a) nel settore dell'organizzazione e della procedura di controllo

 — il decreto granducale si limitava a rinviare alla legge generale del 12 giugno 1965 sui trasporti su strada ; quest'ultima a sua volta si limitava a prevedere l'adozione ulteriore delle misure di controllo che potevano garantirne la buona esecuzione ;

 — il controllo previsto dal regolamento granducale si limitava ad operazioni presso i vettori, allorché il carattere obbligatorio del sistema di tariffe richiedeva la possibilità di un controllo presso tutti i partecipanti al trasporto.

 In una successiva lettera alla Commissione, il governo lussemburghese ha fatto osservare che l'adozione di misure di controllo complementari non era necessaria, in quanto la pratica aveva dimostrato che la procedura prevista dalla legge era assolutamente sufficiente. Il governo lussemburghese si era inoltre impegnato ad estendere il controllo agli ausiliari dei trasporti mentre la legge di base del 12 giugno 1965 non prevedeva la possibilità di estenderlo agli speditori e ai destinatari ;

b) nel settore delle sanzioni, la Commissione ha suggerito di completare il sistema di sanzioni esclusivamente penali con sanzioni amministrative variabili in funzione della gravità delle infrazioni.

2. Il progetto di regolamento granducale comporta le seguenti disposizioni :

— *l'articolo 1* designa il membro del governo, titolare del dicastero competente per i trasporti, come autorità competente a norma del regolamento (CEE) n. 1174/68.

 Esso affida inoltre l'attività di controllo e di verifica dei contratti particolari, nonché la trasmissione di questi ai fini della pubblicazione, ad un servizio di controllo dei trasporti su strada da istituire nell'ambito del dicastero ministeriale competente per i trasporti su strada ;

— *l'articolo 2* designa la Camera di commercio come organismo incaricato della divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate (contratti particolari) ;

(1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 53 del 4. 3. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 3.
(4) Memoriale A n. 12 del 25. 2. 1971, pag. 253.
(5) GU n. L 7 del 9. 1. 1971, pag. 12.

— *l'articolo 3* fissa il numero di copie delle lettere di vettura da approntare, nonché le indicazioni che devono figurare su tutti gli esemplari prima dell'esecuzione del trasporto e su quelli destinati al vettore e al controllo dopo l'esecuzione del trasporto medesimo ;

— *l'articolo 4* prevede la tenuta, da parte dei vettori insediati nel Granducato del Lussemburgo, di un libretto di viaggio che accompagni il veicolo e sui fogli del quale è obbligatoriamente riportato un certo numero di indicazioni che permettono di verificare la concordanza del trasporto con le indicazioni figuranti nella lettera di vettura ;

— *l'articolo 5* disciplina le modalità di invio delle lettere di vettura e del duplicato dei fogli dei libretti di viaggio al servizio di controllo dei trasporti su strada ;

— *l'articolo 6* designa le persone autorizzate ad esercitare il controllo nonché la portata dei loro poteri in materia di indagini ;

— *l'articolo 7* stabilisce il regime delle sanzioni penali applicabili in caso di infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1174/68. Le infrazioni saranno punite con la detenzione da 8 giorni a 5 anni e/o un'ammenda da 10 000 a un milione di franchi. Inoltre, alcune infrazioni possono dar luogo alla confisca dell'utile illecitamente realizzato e del veicolo che è servito per compiere l'infrazione ;

— *l'articolo 8* prevede che le infrazioni al regolamento granducale saranno punite conformemente all'articolo 8 della legge del 12 giugno 1965, riguardante i trasporti su strada. Le pene previste dalla legge suddetta sono : detenzione da 8 giorni a 3 mesi e/o ammenda da 501 a 30 000 franchi ;

— *l'articolo 9* stabilisce che, nel caso in cui un vettore sia stato condannato per una infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1174/68 nonché a quelle del regolamento granducale, il membro del governo preposto al dicastero competente per i trasporti su strada può disporre il ritiro dell'autorizzazione ad effettuare trasporti internazionali retribuiti di cose per una durata da 3 mesi a 10 anni.

Inoltre, in caso di recidiva, allorché un vettore sia stato condannato per la terza volta, nei tre anni in cui abbia scontato o sia prescritta la prima pena, per una infrazione della stessa natura, il membro del governo preposto al dicastero competente per i trasporti su strada disporrà, senza formalità, il ritiro definitivo dell'autorizzazione ad effettuare trasporti internazionali retribuiti di cose.

3. La Commissione constata che il progetto di regolamento granducale risponde, in generale, ai voti formulati nel suo parere del 4 dicembre 1970.

Nel settore dell'organizzazione e della procedura di controllo, esso contiene disposizioni precise per quanto concerne l'istituzione di un servizio di controllo, il contenuto della lettera di vettura nonché la tenuta di un libretto di viaggio che permetta di individuare i singoli trasporti. Inoltre, tenuto conto del fatto che i funzionari del servizio di controllo sono autorizzati a ricercare e a constatare le infrazioni alle disposizioni del regolamento congiuntamente con gli agenti già precedentemente autorizzati, a norma della legge del 12 giugno 1965, gli effettivi cui è assegnato tale compito risultano rafforzati. Il governo lussemburghese non ha invece ritenuto opportuno tener conto del parere formulato dalla Commissione secondo il quale il controllo dovrebbe essere esteso anche agli speditori e ai destinatari.

Per quanto riguarda le sanzioni, il governo lussemburghese ha accolto il voto formulato dalla Commissione introducendo misure amministrative che prevedono, in funzione della gravità dell'infrazione e dei casi di recidiva, il ritiro temporaneo o definitivo dell'autorizzazione di trasporto.

4. Considerato quanto precede, la Commissione esprime parere favorevole sul progetto di regolamento granducale sottopostole dal governo lussemburghese, rammaricandosi tuttavia che quest'ultimo non abbia ritenuto opportuno estendere il controllo a tutte le parti interessate al trasporto.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI